



**COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 5 marzo 2026**

Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 5 marzo 2026

Pubblicato in Milano il 5 marzo 2026

IL PRESIDENTE  
*Paolo Bedin*

" " " N. 52

**SERIE BKT**

**Gare del 3-4 marzo 2026 - Nona giornata ritorno**

**A) RISULTATI DI GARE**

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

Bari-Empoli 2-1  
Carrarese-Catanzaro 3-3  
Cesena-Monza 1-3  
Frosinone-Pescara 2-2  
Juve Stabia-Sampdoria 1-1  
Padova-Spezia 2-2  
Palermo-Mantova 2-1  
Reggiana-Südtirol 0-4  
Venezia-Avellino 4-0  
Virtus Entella-Modena 2-1

123/346



**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.  
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



## B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

### Gara Soc. JUVE STABIA – Soc. SAMPDORIA

#### *Il Giudice Sportivo,*

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 (a mezzo PEC pervenuta alle ore 9.25 del 5 marzo 2026) in merito alla condotta dell'allenatore **Ignazio Abate** (Soc. **Juve Stabia**) consistente nell'aver pronunciato espressione blasfema al 48° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che è indubbio che l'allenatore in questione abbia proferito l'espressione blasfema, essendo stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre la proferiva e, conseguentemente, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;

**P.Q.M.**

delibera di sanzionare l'allenatore **Ignazio Abate** (Soc. **Juve Stabia**) con la squalifica per **una giornata** effettiva di gara.

#### **a) SOCIETÀ**

#### *Il Giudice Sportivo,*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritrono i sostenitori delle Società **Avellino, Bari, Cesena, Juve Stabia, Padova, Palermo, Pescara, Reggiana, Venezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

**delibera**

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 18.000,00: alla Soc. **PESCARA** per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco causando il momentaneo stordimento del proprio preparatore atletico, costringendo, pertanto, l'Arbitro ad interrompere la gara per circa sette minuti; inoltre, in questo frangente, veniva lanciato anche un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **CARRARESE** per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. **VENEZIA** per avere suoi sostenitori, 31° del secondo tempo, lanciato un bicchiere semipieno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

#### **b) CALCIATORI**

##### **CALCIATORI ESPULSI**

###### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**ALTARE Giorgio** (Pescara): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

**BLIN Alexis** (Palermo): per motivazioni aperte.

**DENTELLO AZZI Paulo Daniel** (Monza): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**KARIC Nermin** (Virtus Entella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

**LE BORGNE Andrea Paul** (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**LOVATO Matteo** (Empoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

**TUTINO Gennaro** (Avellino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

**ZUCCON Federico** (Mantova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

##### **CALCIATORI NON ESPULSI**

###### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00**

**MONTERISI Ilario** (Frosinone): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, stratonato ripetutamente due calciatori della squadra avversaria; il tesserato non è stato oggetto di provvedimento di espulsione poiché non inserito nella distinta di gara.

###### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**ABIUSO Fabio** (Carrarese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

**NIELING Bryant** (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**PIEROZZI Niccolò** (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**RAVANELLI Luca** (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**RUGGERO Marco** (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

**AMMONIZIONE**

**PRIMA SANZIONE**

**SAMPIRISI Mario** (Reggiana)

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)**

**MARCONI Ivan** (Virtus Entella)

**PETRICCIONE Jacopo** (Catanzaro)

**AMMONIZIONE**

**SETTIMA SANZIONE**

**BETTELLA Davide** (Pescara)

**FRABOTTA Gianluca** (Cesena)

**SESTA SANZIONE**

**YEPES LAUT Gerard** (Empoli)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)**

**CASTELLINI Alessio** (Mantova)

**CICHELLA Matteo** (Frosinone)

**CISTANA Andrea** (Bari)

**PEDA Patryk** (Palermo)

**RANOCCHIA Filippo** (Palermo)

**TERZA SANZIONE**

**GYASI Emanuel** (Palermo)

**MEAZZI Lorenzo** (Pescara)

**SECONDA SANZIONE**

**ACAMPORA Gennaro** (Pescara)

**BRANDES Julian Christiaan** (Pescara)

**CIOFI Andrea** (Cesena)

**FRANJIĆ Bartol** (Venezia)

**PRIMA SANZIONE**

**AURELIO Giuseppe** (Spezia)

**DO LAGO PONTES ESTEVES Tomas** (Bari)

**LIBERALI Mattia** (Catanzaro)

## **PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

### **AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (SETTIMA SANZIONE)**

**RADAELLI Nicolò** (Mantova): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria

### **AMMONIZIONE**

### **SECONDA SANZIONE**

**MARTINELLI Tommaso** (Sampdoria)

**PECORINO Emanuele** (Südtirol)

**RAIMONDO Antonio** (Frosinone)

### **c) ALLENATORI**

### **ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**RAZZANO Antonio** (Carrarese): per avere, al 49° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale.

### **d) DIRIGENTI**

### **ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00**

**LOVISA Matteo** (Juve Stabia): per avere, al 43° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento anche dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**FOGGIA Pasquale** (Pescara): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, strattonato ripetutamente un calciatore ed un dirigente della squadra avversaria.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle società.

Il Giudice Sportivo  
*avv. Emilio Battaglia*

” ” ”